



UNIONE EUROPEA
FONDO SOCIALE EUROPEO



MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale

Coesione Sardegna

Organismo Intermediario per la gestione della Sovvenzione Globale

A.T.S.

IN.SAR. – Iniziative Sardegna S.p.A. / ENAIP Sardegna

POR SARDEGNA 2000-2006

Misura 3.4 Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati

Sovvenzione Globale "Piccoli Sussidi"

**EROGAZIONE DI PICCOLI SUSSIDI A FAVORE DI PERSONE SVANTAGGIATE, FINALIZZATI
ALL'IMPRENDITORIALITA', ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO NELLE IMPRESE SOCIALI E IN
ALTRE FORME SOCIETARIE**

REGOLAMENTO

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

- Servizio politiche per il lavoro e per le pari opportunità - FSE - POR SARDEGNA 2000//2006

MISURA 3.4 - INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI - AZIONI 3.4/c2-c3, 3.4/e

REGOLAMENTO

EROGAZIONE DI PICCOLI SUSSIDI A FAVORE DI PERSONE SVANTAGGIATE, FINALIZZATI ALL'IMPREDITORIALITA', ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO NELLE IMPRESE SOCIALI E IN ALTRE FORME SOCIETARIE (ART. 4 PARAGRAFO 2 REGOLAMENTO FSE 1784/99)

Premessa

Il presente Regolamento fa riferimento:

- alla Misura 3.4 - INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI - AZIONI 3.4/c2-c3, 3.4/e;
- all'art. 4. paragrafo 2, Regolamento FSE 1784/99;
- al Regolamento (CE) n. 1260 del 21 giugno 1999 (recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali);
- al Regolamento (CE) n. 1685 del 28 luglio 2000 e successive modifiche (spese ammissibili);
- al Regolamento (CE) n. 1784 del 12 luglio 1999 (relativo al Fondo Sociale Europeo);
- al Regolamento (CE) n. 448 del 10 marzo 2004;
- alla L.R. finanziaria 2005 - art.10;
- al Documento concernente "Attuazione di interventi in materia di piccoli sussidi" – Comitato di sorveglianza del QCS – Ob 1 ottobre 2001;
- al regolamento CE n. 1159/00 (informazione e pubblicità);
- ai regolamenti CE nn. 438/01 e 448/01 (monitoraggio e controllo);
- alle Linee Guida elaborate dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri denominate VISPO (Valutazione Impatto Strategico Pari Opportunità);
- alle Guide EC-DGXVI, The new programm Period 2000/2006 methodological working paper 3 (indicators for monitoring and evaluation: an indicative methodology), 1999; ECDGV, guidelines for system of monitor and evaluation of ESF interventions in the period 2000/2006;
- al Regolamento CE N. 1998/2006 della Commissione delle Comunità Europee del 15 dicembre 2006, relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 379/5 dell'Unione europea del 28.12.2006;
- All'Avviso Pubblico della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, per la richiesta di Offerte per l'individuazione dell'Organismo Intermediario, pubblicato nel B.U.R.A.S. n.6 del 27.02.2007;

- alla determinazione di aggiudicazione n. 26295-1549 emanata il 14 giugno 2007 dal Direttore del Servizio Politiche per il Lavoro e per le Pari Opportunità della Regione Autonoma della Sardegna;
- alla Convenzione tra la Regione e l'Organismo Intermediario sottoscritta il 7 dicembre 2007.

PARTE 1 - PICCOLI SUSSIDI

Art. 1 - Finalità generali

Promuovere, mediante la forma della sovvenzione globale di cui all'art. 9, lett. i) del Regolamento generale dei fondi strutturali, interventi finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate accompagnati da servizi di tutoraggio, orientamento e affiancamento consulenziale. In particolare, è prevista l'erogazione delle seguenti tipologie di piccoli sussidi (ai sensi dell'art. 4 § 2 del Reg. 1784/99 del FSE):

- l'assegnazione di una "dote" finalizzata all'acquisizione dello status di socio all'interno delle imprese sociali o di altre forme societarie;
- la concessione di aiuti all'occupazione.

Art. 2 - Soggetto attuatore

Coesione Sardegna – Organismo Intermedio (O.I.) della Sovvenzione Globale, formato dalla A.T.S. tra IN.SAR. – Iniziative Sardegna S.p.A. (Capofila) ed Enaip Sardegna, come da Determinazione Regionale n. 26295-1549 del 14 giugno 2007.

Art. 3 – Destinatari

Sono considerate in condizione di svantaggio:

- ⇒ le persone che si trovano nelle fasce di povertà più marcate;
- ⇒ i componenti di famiglie bisognose;
- ⇒ gli immigrati;
- ⇒ gli emigrati di rientro in stato di povertà;
- ⇒ i tossicodipendenti e gli ex tossicodipendenti;
- ⇒ i detenuti e gli ex detenuti;
- ⇒ le persone disoccupate o inoccupate over 45;
- ⇒ le persone vittime della tratta;
- ⇒ gli alcolisti e gli ex alcolisti;
- ⇒ i disoccupati e gli inoccupati di lunga durata;
- ⇒ i disabili fisici, psichici e sensoriali;
- ⇒ i nomadi;
- ⇒ le persone senza fissa dimora;
- ⇒ i sieropositivi da HIV;
- ⇒ i soggetti in uscita dal mondo della prostituzione;
- ⇒ i rifugiati;
- ⇒ i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare.

La condizione di persona svantaggiata potrà essere autocertificata nella fase di presentazione della domanda e definitivamente accertata prima della stipula del contratto di concessione del beneficio, mediante documentazione e/o certificazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione, fatta salva la disciplina della privacy, o da dichiarazioni equipollenti.

Art. 4 – Risorse finanziarie e territori di applicazione

- a) € 17.981.000,00 da erogare attraverso piccoli sussidi ai soggetti aventi diritto;
- b) € 50.000,00 per l'attività di formazione rivolta, su loro richiesta, ai destinatari dei piccoli sussidi al fine di facilitarne l'inserimento lavorativo.

Le risorse destinate ai piccoli sussidi sono ripartite territorialmente ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 23/20 del 20 maggio 2004, secondo le seguenti percentuali, relative a ciascuna provincia: Cagliari 26,01%; Carbonia - Iglesias 8,80%; Medio Campidano 7,84%; Nuoro 12,07%; Ogliastra 5,68%; Oristano 12,69%; Sassari 18,11%; Olbia Tempio 8,80%. Nel caso in cui da una provincia dovessero pervenire istanze di valore complessivamente inferiore alle risorse assegnate, le eccedenze saranno utilizzate per coprire eventuali ulteriori fabbisogni dei restanti territori provinciali.

Art. 5 – Servizi di sostegno

Al fine di supportare i partecipanti al presente regolamento nell'elaborazione del proprio progetto, l'O.I. mette a disposizione un servizio assistenza articolato in:

- informazione e orientamento dei destinatari, anche attraverso il raccordo con i Centri per il servizio per il Lavoro ovvero con i Centri servizi inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati;
- consulenza nella redazione del progetto di fattibilità;
- assistenza allo sviluppo dell'idea imprenditoriale mediante incontri collettivi e personalizzati.

Potranno accedere ai servizi di assistenza/consulenza tutti coloro che sono in possesso dei requisiti formali richiesti, hanno un'idea da realizzare e una buona motivazione.

A tal fine è possibile contattare per le preliminari informazioni una delle Sedi di Assistenza istituiti dall'O.I. Coesione Sardegna e richiedere il servizio di assistenza/consulenza attivo nel periodo compreso tra il 15 gennaio e il 21 febbraio 2008.

Gli indirizzi ed i recapiti telefonici sono riportati al successivo art.17.

Nella fase di realizzazione dell'iniziativa sono previsti servizi di tutoraggio, che verranno erogati fino ai sei mesi successivi all'avvio del progetto.

L'orientamento e il tutoraggio, per ciascun progetto valutato positivamente, saranno svolti dall'Organismo Intermediario, anche in raccordo con i Centri per il servizio per il Lavoro ovvero i Centri servizi inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati di cui all'azione 3.4 b del Complemento del POR Sardegna.

In ogni provincia saranno tenuti seminari ed incontri di formazione sull'avvio e la gestione di impresa e sui diversi aspetti gestionali, fiscali e societari.

Date e luoghi delle attività formative saranno comunicati ai beneficiari da parte di CoesioneSardegna.

Art. 6 - Informativa Privacy

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, i dati personali dei richiedenti verranno utilizzati solo ed esclusivamente nell'ambito di quei trattamenti, automatizzati o cartacei, strettamente necessari all'espletamento delle attività necessarie all'assegnazione dei finanziamenti e dei servizi oggetto del presente regolamento.

Titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

Per dar corso a quanto sopra, i dati potranno essere utilizzati, in qualità di responsabile del trattamento, dall'O.I., mediante propri incaricati del trattamento. Il trattamento di detti dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza. Detti dati potranno essere comunicati o diffusi ad altri soggetti, sempre e comunque con riferimento ad attività svolte nell'ambito della Sovvenzione Globale.

Per quanto attiene ai "dati sensibili" (dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) ed ai "dati giudiziari" (dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale), che potranno essere acquisiti nel corso delle attività previste dal presente Regolamento, gli stessi saranno trattati da Coesione Sardegna secondo i dettami previsti dal D.lgs. n. 196/2003, ed in particolare secondo quanto stabilito dagli articoli 20, 21 e 22.

Il conferimento corretto e veritiero da parte del richiedente dei dati richiesti per accedere ai finanziamenti oggetto del presente regolamento è obbligatorio ai fini del regolare espletamento da parte dell'O.I. della procedura di valutazione della domanda, e pertanto il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare la mancata inclusione del richiedente nella procedura stessa.

Il richiedente potrà rivolgersi a Coesione Sardegna presso la IN.SAR. Iniziative Sardegna S.p.A. chiamando il numero 070288584 o inviando un fax al n. 070288065 per far valere i propri diritti, così come previsto dall'art. 8 del sopra citato decreto legislativo.

Art. 7– Finalità specifiche

L'azione relativa ai Piccoli Sussidi ha l'obiettivo di:

- A)** agevolare l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate in imprese sociali o altre forme societarie, con l'assegnazione ai destinatari di "una dote" finalizzata all'acquisizione dello status di socio all'interno delle suddette imprese.
- B)** Concedere aiuti all'occupazione mediante provvidenze che saranno assegnate ai beneficiari sulla base di specifici progetti per la creazione di microimprese e ditte individuali.

Si precisa che l'accesso ai benefici previsti dai due diversi strumenti in questione è alternativo e non cumulabile. Gli aiuti saranno concessi fino a concorrenza delle somme disponibili.

Sub ART .7 PARTE A) Agevolazione dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate in imprese sociali o altre forme societarie

7.A.1 - Definizioni

Lo strumento in oggetto ha l'obiettivo di agevolare le persone svantaggiate, mediante l'assegnazione ai destinatari di una sovvenzione (per brevità definita anche soltanto "dote") finalizzata all'acquisizione dello status di socio all'interno di imprese già esistenti.

I soggetti partecipanti devono avere i seguenti requisiti:

- essere maggiorenni;
- ricadere in una delle categorie indicate all'articolo 3;
- essere residenti in Sardegna, ad eccezione degli emigrati che intendano rientrare per i quali si applicano le disposizioni previste dalla Legge Regionale n. 7 del 15 gennaio 1991. E' consentita la partecipazione di minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare (con le specificazioni successive).

Le imprese in questione possono essere:

- imprese sociali, così come disciplinate dal Decreto Legislativo 155/2006;
- cooperative;
- società di persone (s.n.c. o s.a.s.).

Nel caso in cui il richiedente sia un minore in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, non è consentito l'ingresso in società di persone (s.n.c. o s.a.s.).

Le imprese dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

- essere economicamente e finanziariamente sane;
- avere data di costituzione anteriore alla pubblicazione del presente regolamento;
- avere sede legale, amministrativa e operativa in Sardegna alla data di presentazione della domanda;
- essere composte, in caso di società, alla data di presentazione della domanda, in maggioranza numerica da soggetti residenti in Sardegna;
- non avere effettuato licenziamenti per riduzione di personale negli ultimi 12 mesi;
- non avere ricevuto dimissioni per giusta causa di lavoratori dipendenti negli ultimi 12 mesi.

7.A.2 - Iniziative agevolabili

Sono escluse iniziative riguardanti imprese che svolgono attività non rientranti nel campo di applicazione del Regolamento CE N. 1998/2006 della Commissione delle Comunità Europee del 15 dicembre 2006, come descritte dall'art. 1 del detto Regolamento.

"Articolo 1 - Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;

c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato, nei casi seguenti:

- i) quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,*
- ii) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;*

- d) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- f) aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002;
- g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
- h) aiuti concessi a imprese in difficoltà.”

7.A.3 Agevolazioni finanziarie ed intensità dell'aiuto

Può essere richiesta una “dote” per l’acquisizione della qualità di socio di importo compreso tra € 2000 e € 5000, sulla base del costo delle singole quote associative in vigore presso l’impresa ricevente.

Il corretto impiego della “dote”, erogata direttamente al singolo soggetto svantaggiato, dovrà essere documentato all’Organismo Intermediario con le ricevute dell’avvenuto versamento delle quote associative al soggetto imprenditoriale ricevente.

7.A.4 Modalità di erogazione del contributo

La sovvenzione verrà corrisposta in un’unica soluzione, dietro presentazione della domanda e della richiesta documentazione, previa istruttoria con esito positivo effettuata dall’O.I..

7.A.5 Presentazione della domanda e documentazione richiesta

Per accedere alle agevolazioni previste dal presente strumento occorre formulare una domanda, utilizzando il previsto fac-simile (**modello 1A**), all’interno del quale ciascun proponente dovrà dichiarare la sussistenza del requisito della residenza in Sardegna.

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente per raccomandata semplice, con apposizione automatica dell’ora di invio, non prima, pena esclusione, delle **ore 10.00 del 12 febbraio 2008** e non oltre le ore 17.00 del giorno 12 marzo 2008, al seguente indirizzo:
COESIONE SARDEGNA – VIA MAMELI N.228 – 09123 CAGLIARI.

Alla domanda, che dovrà essere sottoscritta da ciascun soggetto svantaggiato richiedente (o dal soggetto che esercita la patria potestà o la tutela, nel caso di minori in età lavorativa) e dal legale rappresentante della impresa interessata, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. autocertificazione, documentazione e/o certificazione, proveniente dalla Pubblica Amministrazione, o equipollente dichiarazione, attestante la condizione di persona svantaggiata di ciascun soggetto richiedente, come descritta al precedente articolo 3;
2. progetto di sviluppo imprenditoriale, secondo lo schema (**modello 2A**), sottoscritto dal legale rappresentante della impresa interessata, che preveda il ruolo destinato dall’impresa a ciascuna persona ammessa in qualità di socio, corredato da una relazione da cui risultino lo stato dell’impresa e le sue prospettive di sviluppo, con le previsioni di mercato per i tre anni successivi all’ingresso del nuovo socio (o dei nuovi soci), nonché dall’atto dell’organo competente (ad esempio verbale di

- Consiglio di amministrazione o del Consiglio Direttivo) con cui si delibera l'ammissione del soggetto richiedente (o dei soggetti richiedenti) nell'impresa;
3. fotocopia di un documento di identità in corso di validità di ciascun proponente e del legale rappresentante della impresa interessata;
 4. certificato di iscrizione presso il Registro Imprese della impresa interessata;
 5. fotocopia dello statuto e/o dell'atto costitutivo della impresa interessata;
 6. dichiarazione sulla privacy, come da schema (**modello PRIVACY**), sottoscritta singolarmente da ciascun proponente (o dal soggetto che esercita la patria potestà o la tutela, nel caso di minori in età lavorativa) e dal legale rappresentante della impresa interessata.

E' data facoltà di inviare eventuale documentazione integrativa rispettando le modalità e i tempi previsti per la trasmissione della domanda di ammissione.

Sub ART .7 PARTE B) Concessione di aiuti all'occupazione per la creazione di piccole iniziative imprenditoriali e ditte individuali

7.B.1 Definizione

Gli aiuti all'occupazione in oggetto, per brevità definiti anche soltanto "aiuti", consistono nella concessione di provvidenze, sotto forma di contributi a fondo perduto, di valore compreso tra € 10.000 e € 50.000, assegnate ai beneficiari per la creazione di piccole iniziative imprenditoriali e ditte individuali, sulla base di specifici progetti.

I soggetti partecipanti devono avere i seguenti requisiti:

- essere maggiorenni;
- ricadere in una delle categorie indicate di cui all'articolo 3;
- essere residenti in Sardegna, ad eccezione degli emigrati che intendano rientrare per i quali si applicano le disposizioni previste dalla Legge Regionale n. 7 del 15 gennaio 1991.

7.B.2 Iniziative agevolabili

Sono agevolabili esclusivamente nuove iniziative svolte nelle seguenti forme:

- ditta individuale;
- società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice);
- cooperative;

I soggetti dovranno impegnarsi a realizzare nuove imprese nelle forme di ditta individuale, società di persone e cooperative con sede legale, amministrativa ed operativa in Sardegna.

Le iniziative dovranno avere data di costituzione successiva alla pubblicazione dell'avviso per estratto del presente regolamento ed avere sede legale, amministrativa e operativa in Sardegna.

Per le imprese da costituirsi nelle forme di società di persone e di cooperative, i requisiti di cui al precedente punto 7.B.1. devono essere posseduti da almeno i due terzi dei soci.

Nel caso in cui le società siano composte da due soci, entrambi devono possedere i requisiti richiesti.

I contributi in questione sono erogati in conformità del regolamento (CE) n. N. 1998/2006 sugli aiuti di importanza minore ("de minimis"), e pertanto sono escluse iniziative per lo svolgimento di attività non rientranti nel campo di applicazione del Regolamento CE N. 1998/2006 della Commissione delle Comunità Europee del 15 dicembre 2006, come descritte dall'art.1 del detto Regolamento, già riportato nel punto 7.A.2 del presente Regolamento.

7.B.3– Agevolazioni finanziarie ed intensità dell'aiuto

Ai beneficiari ammessi a finanziamento è concesso un contributo in conto capitale pari al cento per cento (100%) delle spese ritenute ammissibili. In ogni caso il contributo concesso non potrà essere inferiore a € 10.000 e superiore a € 50.000.

Non potrà essere presentata più di una domanda di contributo.

In caso di società o cooperative, un soggetto non può essere socio di più compagini richiedenti il contributo.

7.B.4– Spese di investimento ammissibili

Possono formare oggetto di agevolazioni finanziarie ai sensi del presente Regolamento esclusivamente gli investimenti concernenti immobilizzazioni materiali e immateriali che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo di spesa, risultino acquisiti in data successiva a quella di emanazione dell'avviso pubblico di accesso ai benefici disciplinati dal presente Regolamento .

Sono ammissibili al contributo le seguenti spese al netto di IVA:

- Spese per attrezzature ed altri beni materiali ed immateriali ammortizzabili;
- Spese di costituzione, realizzazione del marchio e logo;
- Spese di assistenza tecnico-specialistica e di consulenza funzionali alla realizzazione dell'iniziativa;
- Spese per l'acquisizione di marchi, brevetti, certificazioni.

I beni devono essere nuovi di fabbrica, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività e/o direttamente collegati al ciclo produttivo.

Sono escluse: le spese di funzionamento e gestione, le spese per imposte e tasse dirette, le spese di manutenzione.

7.B.5– Specificazioni

E' necessario tener presente che:

- tutti i titoli di spesa dovranno avere data successiva alla pubblicazione del presente Regolamento;
- non è ammessa la locazione finanziaria;
- non possono formare oggetto di agevolazione i costi relativi a beni e/o servizi autofatturati dall'impresa richiedente l'agevolazione;
- le spese ammesse sono da considerarsi al netto dell'IVA;
- l'inizio degli investimenti è attestato dal primo titolo di spesa ammissibile;
- l'ultimazione degli investimenti è attestato dall'ultimo titolo di spesa ammissibile.

E' fatto obbligo all'impresa beneficiaria dell'agevolazione:

- di accendere un conto corrente dedicato al finanziamento cui al presente Regolamento;

- di effettuare i pagamenti dei titoli di spese esclusivamente mediante bonifico bancario e postale con addebito sul conto corrente dedicato al finanziamento di cui sopra, con le seguenti indicazioni nella causale:
 - **titolo dell'operazione: SOVVENZIONE GLOBALE PICCOLI SUSSIDI – COESIONE SARDEGNA- POR SARDEGNA 2000//2006;**
 - **codice fiscale dell'ordinante (beneficiario delle agevolazioni);**
 - **codice fiscale o partita IVA del fornitore;**
 - **estremi della fattura di riferimento.**
- di assicurare che i beni strumentali materiali ed immateriali, i cui costi sono stati oggetto di contributo col presente Regolamento, siano:
 - utilizzati esclusivamente all'interno della sede operativa nella quale è localizzata l'attività oggetto dell'aiuto, ad eccezione delle attrezzature il cui uso esterno alla sede operativa sia funzionale ed indispensabile al corretto svolgimento del ciclo produttivo;
 - considerati elementi patrimoniali ammortizzabili;
 - acquistati presso terzi alle condizioni di mercato;
 - mantenuti nella sede operativa del beneficiario delle agevolazioni per almeno cinque anni dalla data di ultimazione dell'investimento.

7.B.6 – Modalità di erogazione del contributo

L'erogazione avverrà nel modo seguente:

- la somma pari al 45% del contributo concesso, in misura anticipata, successivamente alla sottoscrizione del contratto tra il beneficiario e l'O.I. ed alla presentazione di tutta la documentazione richiesta dagli uffici dell'O.I.;
- la somma pari al 45% del contributo concesso, a seguito di positiva verifica documentale delle spese di investimento effettuate per la parte di somma anticipata relativa alla prima quota del 45%;
- la restante somma del 10% del contributo concesso, a seguito di positiva verifica documentale delle ulteriori spese di investimento effettuate, svolta dall'O.I. secondo le modalità di seguito precisate.

Le erogazioni avverranno esclusivamente sul conto corrente bancario che il beneficiario dovrà indicare all'O.I. con apposita comunicazione.

L'avvenuto accredito della somma finanziata equivarrà a tutti gli effetti al pagamento della somma stessa, restando l'O.I. esonerato da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Per quanto riguarda la verifica documentale delle spese di investimento, secondo le modalità che saranno dettagliatamente precisate nell'apposito contratto di finanziamento, il beneficiario, **entro il termine di 120 giorni** dalla avvenuta erogazione dell'anticipazione del contributo concesso, dovrà presentare all'O.I. tutta la documentazione attestante l'effettuazione delle spese sostenute, comprovante la integrale destinazione del contributo alla realizzazione degli investimenti programmati e delle spese sostenute.

Qualora la verifica sulla documentazione suddetta abbia esito positivo, l'O.I., dietro richiesta espressa del Beneficiario, procederà alla erogazione della restante parte del contributo, ed il Beneficiario provvederà, con atto separato, al rilascio della relativa quietanza a saldo.

Gli investimenti devono essere realizzati entro 120 giorni dalla data di stipula del contratto di finanziamento e comunque non oltre la data del 31 ottobre 2008. Le spese rendicontate

successivamente a tale data non saranno riconosciute e resteranno a carico del beneficiario.

7.B.7 Presentazione della domanda e documentazione richiesta

Per accedere alle agevolazioni previste dal presente strumento occorre formulare una domanda, utilizzando il previsto fac-simile (**modello 1B**), all'interno del quale il proponente (e tutti i soggetti coinvolti nella iniziativa, nel caso di società o cooperativa) dovrà (o dovranno) dichiarare:

- la sussistenza del requisito della residenza in Sardegna;
- di non essere socio di società o titolare di ditte individuali candidate alle agevolazioni concesse ai sensi del presente Regolamento;
- la disponibilità/non disponibilità ad aderire successivamente ad associazioni con altri beneficiari al fine di rafforzare l'impatto della iniziativa;

Le domande dovranno essere esclusivamente per raccomandata semplice, con apposizione automatica dell'ora di invio, non prima, pena esclusione, delle **ore 10.00 del 12 febbraio 2008** e non oltre le ore 17.00 del giorno 12 marzo 2008, al seguente indirizzo: **COESIONE SARDEGNA – VIA MAMELI N. 228 – 09123 CAGLIARI.**

Alla domanda, che dovrà essere sottoscritta dal soggetto svantaggiato richiedente, nel caso di ditta individuale, e anche da tutti i soggetti coinvolti nella iniziativa, nel caso di società o cooperativa, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. documentazione e certificazione, proveniente dalla Pubblica Amministrazione, o equipollente dichiarazione, attestante la condizione di persona svantaggiata del soggetto richiedente (e di tutti i soggetti svantaggiati coinvolti nella iniziativa, nel caso di società o cooperativa), come descritta al precedente articolo 3;
2. fotocopia di un documento di identità in corso di validità del proponente (e di tutti i soggetti coinvolti nella iniziativa, nel caso di società o cooperativa);
3. piano d'impresa (**modello 2B**), redatto secondo i dettami del successivo punto 7.B.8;
4. documentazione relativa all'iniziativa (preventivi per macchinari, impianti ed attrezzature varie, contratti, ecc.);
5. dichiarazione sulla privacy, come da schema (**modello PRIVACY**), sottoscritta dal proponente (e singolarmente da tutti i soggetti coinvolti nella iniziativa, nel caso di società o cooperativa).

E' data facoltà al proponente di inviare eventuale documentazione integrativa rispettando le modalità e i tempi previsti per la trasmissione della domanda di ammissione

7.B.8– Il piano di impresa

Per accedere alle agevolazioni in oggetto è indispensabile allegare alla domanda un piano imprenditoriale, come da citato schema allegato 2B, che descriva nel dettaglio tutti gli aspetti aziendali (analisi di mercato, scelte operative, scelte di investimento, piano economico finanziario).

Per facilitare la redazione del piano di impresa si potrà usufruire dei servizi di assistenza/consulenza di cui al precedente art. 5.

Dal piano, sottoscritto dal proponente (e da tutti i soggetti coinvolti nella iniziativa, nel caso di società o cooperativa) si dovrà rilevare:

- a) la descrizione dell'idea imprenditoriale;
- b) il settore di attività prescelto, che non deve riguardare i settori esclusi dalle normative comunitarie, e che deve essere coerente con le iniziative presentate dal partenariato istituzionale, economico e sociale nell'ambito dei progetti integrati territoriali di prossimo avvio;*
- c) il mercato di riferimento;
- d) l'eventuale partecipazione finanziaria del soggetto richiedente;
- e) il piano delle spese, dei ricavi e dei guadagni prevedibili per i tre anni successivi all'ottenimento della sovvenzione;
- f) l'impegno a non alienare i beni acquistati con la sovvenzione concessa, per almeno cinque anni;
- g) la dichiarazione che lo stesso richiedente e lo stesso progetto non risultano beneficiari di altri interventi pubblici;
- h) l'impegno ad acquistare materiali e strumentazioni nuovi, in quanto esclusi i beni di seconda mano;
- i) preventivi dettagliati dei singoli beni oggetto del contributo, in assenza dei quali la spesa relativa non potrà essere ammessa al beneficio;
- l) l'eventuale fabbisogno formativo.

Art. 8– Ammissibilità e valutazione delle domande

Le domande di ammissione alle agevolazioni, sia relative alle “doti” che agli “aiuti”, verranno protocollate da Coesione Sardegna sulla base dell'ordine di arrivo.

Si procederà così alla composizione di appositi elenchi, suddivisi per provincia, sulla base dell'ordine di arrivo e tenendo conto dell'ordine cronologico di invio delle domande (faranno fede data e ora apposta meccanicamente dall'ufficio postale di spedizione).

L'esame istruttorio, avviato sino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui all'art.4 secondo l'ordine degli elenchi sopra descritti, sarà articolato in due fasi:

- a. una fase preliminare, diretta ad accertare la sussistenza dei requisiti attraverso l'esame della domanda e della documentazione allegata;
- b. una fase successiva, durante la quale le domande sono sottoposte ad un processo selettivo di valutazione, inteso a verificare l'attendibilità professionale dei richiedenti in rapporto all'idea imprenditoriale proposta, la coerenza e la fattibilità dell'idea, la validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa.

Il giudizio positivo di ammissibilità evidenzierà il soggetto beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato, la misura incentivante riconosciuta e i benefici concessi, i tempi per l'attuazione dell'iniziativa, il dettaglio delle spese ammesse ed escluse.

E' possibile che nel corso delle attività istruttorie vengano richiesti approfondimenti al richiedente. La mancata presentazione della documentazione richiesta è causa di decadenza della domanda.

Art. 9 – Elenco delle iniziative ammesse

L'elenco delle domande che avranno superato positivamente l'esame istruttorio verrà periodicamente trasmesso all'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Sardegna, al fine della emanazione delle determinazioni di ammissione ai benefici.

Successivamente, l'ammissione delle iniziative verrà pubblicata nei siti Internet www.coesionesardegna.it e www.regione.sardegna.it e comunicata ai beneficiari.

Le iniziative ammesse verranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Nel caso in cui più iniziative risultassero collocate a pari merito nell'ultima posizione utile, si provvederà a finanziare quella che avrà presentato per prima la domanda e farà fede la data e l'ora apposta meccanicamente dall'ufficio postale di spedizione.

Qualora le residue disponibilità finanziarie consentano di finanziare solo parzialmente l'iniziativa collocata nell'ultima posizione utile, sarà data facoltà di modificare il relativo progetto di impresa, che potrà essere finanziato ove valutato positivamente dall'O.I..

L'elenco delle domande resterà aperto per l'eventuale scorrimento, seguendo rigorosamente l'ordine dello stesso qualora vengano liberate risorse a causa di revoche e rinunce.

Art. 10 – Ammissione ai benefici

La concessione del beneficio agli aventi titolo è disposta con determinazione del Direttore Servizio Politiche per il lavoro e per le pari opportunità dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Sardegna.

Art. 11 – Il contratto di finanziamento

Successivamente alla emanazione delle determinazioni di cui all'articolo precedente, l'Organismo Intermediario stipulerà con il beneficiario un apposito Contratto di Finanziamento, mediante il quale saranno disciplinati i rapporti giuridici e finanziari tra l'Organismo Intermediario e il beneficiario medesimo. La violazione degli obblighi costituisce causa di revoca delle agevolazioni concesse.

Il Contratto di finanziamento verrà stipulato entro 30 giorni dalla data della pubblicazione della ammissione della iniziativa nei siti Internet www.coesionesardegna.it e www.regione.sardegna.it.

Art. 12 – Durata e avvio delle attività

Le attività previste dai progetti dovranno essere avviate entro il trentesimo giorno dalla stipula del contratto di finanziamento ed essere concluse entro 120 giorni dalla data della firma del contratto medesimo.

Art. 13– Cumulo e divieto di cessione contributi

Le agevolazioni di cui al presente Regolamento possono essere cumulate con altre agevolazioni finanziarie pubbliche esclusivamente entro i limiti consentiti dall'applicazione della regola de minimis.

A tal fine il beneficiario rilascerà al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento una dichiarazione attestante che il nuovo aiuto è compatibile con l'importo complessivo degli aiuti ricevuti a titolo di de minimis.

Non è consentita ai beneficiari la cessione dei contributi in c/capitale concessi, né il rilascio di procure all'incasso, in favore di banche e di intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale del D.Lgs 385/93, in relazione ad anticipazioni connesse alla realizzazione dell'iniziativa agevolata.

Art. 14 – Verifica delle spese effettuate

L'O.I. può chiedere al beneficiario tutti gli elementi informativi e i documenti utili per verificare le spese da esso sostenute per la realizzazione dell'iniziativa agevolata.

Sulla base della documentazione giustificativa di spesa presentata dal beneficiario per la richiesta di erogazione dei contributi concessi, l'O.I. effettua il controllo delle spese sostenute e documentate ed accerta il rispetto degli obblighi stabiliti nel contratto.

L'O.I. può effettuare accertamenti per verificare l'effettiva destinazione delle somme erogate alle finalità previste dal progetto ammesso, subordinando all'esito positivo dei controlli le erogazioni successive.

Art. 15 – Vincoli sull'attività e sugli investimenti

L'attività prevista nel progetto approvato deve essere svolta per un periodo di almeno cinque anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento.

I beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all'esercizio dell'attività finanziata per un periodo minimo di cinque anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento.

La sede legale, amministrativa ed operativa dell'impresa deve essere mantenuta nei territori agevolati per un periodo di almeno cinque anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento.

Nei casi di iniziative avviate con l'assegnazione di "aiuti" in forma societaria o cooperativa, gli atti costitutivi della società o della cooperativa devono contenere obbligatoriamente la seguente clausola:

“Sono validi e efficaci, per un periodo di cinque anni dalla data di concessione delle agevolazioni previste dalla SOVVENZIONE GLOBALE PICCOLI SUSSIDI – COESIONE SARDEGNA- POR SARDEGNA 2000//2006 - MISURA 3.4 - INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI in favore della Società/Cooperativa, soltanto gli atti di cessione di quote sociali per effetto dei quali la compagine sociale permanga costituita con le medesime percentuali e nel rispetto delle stesse categorie di destinatari diretti dal Regolamento per l'erogazione di piccoli sussidi a favore di persone svantaggiate, emanato dalla Regione Sardegna”.

La violazione delle disposizioni predette comporta la revoca delle agevolazioni concesse.

Art. 16 – Controlli e Revoca del contributo

L'Organismo Intermedio Coesione Sardegna ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento verifiche dirette ad accertare la permanenza in capo ai beneficiari dei requisiti di legge.

Nel caso in cui i requisiti siano venuti meno, ovvero negli altri casi previsti dal presente regolamento, l'Organismo Intermedio Coesione Sardegna propone all'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Sardegna la revoca delle agevolazioni concesse, e provvede con criteri di economicità al recupero dei contributi erogati.

Art. 17 - Informazioni

Per ogni informazione riguardante gli strumenti previsti dal presente Regolamento e/o chiarimento in merito ai suoi contenuti, nonché per il ritiro della modulistica è possibile rivolgersi alle seguenti strutture:

provincia	struttura	indirizzo	telefono	fax
CAGLIARI	Coesione Sardegna– c/o IN.SAR. - Iniziative Sardegna S.p.A.	Via Mameli n. 228 - CAGLIARI	070.288.584	070.288.065
	ENAIP Sardegna	Via Roma, n. 173 - CAGLIARI	070. 679.11	070.679.1245
CARBONIA IGLESIAS	Sportello IN.SAR. - Iniziative Sardegna S.p.A.	Via Gramsci n.227 – CARBONIA	0781.662.123	
	ENAIP Sardegna	Via Crocefisso, 90 IGLESIAS	0781.417.15	0781.417.15
MEDIO CAMPIDANO	Sportello IN.SAR. - Iniziative Sardegna S.p.A. presso la Provincia del Medio Campidano	Via Carlo Felice 201 - SANLURI	070.935.621.3	
	ENAIP Sardegna	Via Roma, n. 235 - SAN GAVINO	070.937.621	070.937.623.09
ORISTANO	Sportello IN.SAR. - Iniziative Sardegna S.p.A.	via Figoli n. 72 – ORISTANO	0783.718.97	
	ENAIP Sardegna	Via Mazzini n. 23 – ORISTANO	0783.700.59	0783.735.86
OGLIASTRA				
	ENAIP Sardegna	Strada per Ilbono LANUSEI	0782.480.07	0782.482.025
NUORO	IN.SAR. - Iniziative Sardegna S.p.A.	Corso Garibaldi n.171/a – NUORO	0784257009	0784253440
	ENAIP Sardegna	Via Cucca NUORO	0784.203.899	0784.203.909
OLBIA TEMPIO				
	ENAIP Sardegna	Via Roma n. 69/b – OLBIA	0789.208.060	0789.208.060
SASSARI	IN.SAR. - Iniziative Sardegna S.p.A.	Via Prunizzedda n.49/g - -SASSARI	079.376.5023	079.376.4118
	ENAIP Sardegna	C.so Vitt. Emanuele SASSARI	079.201.9901	079.201.9919

Il materiale informativo sarà, inoltre, disponibile a partire **dal 15 gennaio 2008** presso le sedi di Province- CSL- CESIL che saranno precisate con successive comunicazioni.

Il presente Regolamento e l'apposita modulistica possono essere scaricati dai seguenti siti Internet:

www.coesionesardegna.it

www.regione.sardegna.it

www.insar.it

www.enaip.sardegna.it